



CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma Tre (di seguito denominato **DSU**), con sede e domicilio fiscale in Via Ostiense, 234, 00146 Roma RM Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04400441004 legalmente rappresentato dal Direttore Prof. Manfredi Merluzzi, nato a Roma, l'8/11/1966.

E

Il Parco Regionale dell'Appia Antica (di seguito denominato **Parco**), con sede e domicilio fiscale in via Appia Antica, 42; Codice Fiscale 96289850586 e Partita I.V.A. 09087861002, legalmente rappresentato dal Direttore Dott.ssa Alma Rossi, nata a Roma l'8/12/1956;

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato **ISPRA**), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Maria Lettieri, Dirigente del Servizio GEO-CAR del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, giusta delega con disposizione n. .985/DG del 16/03/2023;

(di seguito denominati anche singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**").

PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
3. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA, successivamente modificato con le Deliberazioni n. 51/CA del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020;

4. con Delibera n. 11/ CA del 19 aprile 2022, il Consiglio di amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla dr.ssa Maria Siclari;
5. con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
6. Il **Parco Regionale dell'Appia Antica** è parte del sistema nazionale delle Aree Naturali protette regolato dalla Legge Quadro n. 394 /1991;
7. È stato istituito nel 1988 con L.R. n. 66 del 10 novembre. L'Ente di gestione nella sua configurazione attuale, di ente strumentale della Regione Lazio, è stato previsto dalla L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 che ha riordinato il sistema delle aree naturali protette del Lazio.
8. Le finalità dell'Ente Parco sono quelle indicate dalle leggi quadro sulle aree protette, nazionale (L.394/91) e regionale (L.R. 29/97) e dalla legge regionale istitutiva (L.R. 66/88) e si possono così riassumere:
9. Tutelare i monumenti ed i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;
10. Preservarne e ricostituire l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;
11. Apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco
12. **L'Università degli Studi Roma Tre** è stata istituita con il D.M. 29/10/1991 e il DSU con Decreto Rettorale 1552/2012 del 16/10/2012;
13. con il Parco Regionale dell'Appia Antica è stata già stipulata in data 20/09/2017 una convenzione di una durata triennale, avente come oggetto: *lo studio del rapporto tra l'idrografia del territorio e le forme di antropizzazione, nell'ambito del contesto ambientale, avvalendosi di un'analisi diacronica che permetta di individuare i contesti di maggior interesse e potenzialità, in termini di sviluppo della biodiversità e valorizzazione delle persistenze antropiche*, il cui stato avanzamento della ricerca è stato presentato nelle due giornate di studio negli anni 2021 e 2022 ;
14. con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma Tre è stata già stipulata una convenzione in data 29/01/2018 di durata triennale, avente come oggetto: *lo studio del rapporto tra l'idrografia storica e le forme di antropizzazione ed in particolare le forme di intervento umano per regimare e/o conservare le acque, avvalendosi di un'analisi diacronica che permetta di individuare i contesti di maggior interesse e potenzialità, in termini di sviluppo della biodiversità e valorizzazione delle persistenze antropiche*, il cui stato avanzamento della ricerca è stato presentato nelle due giornate di studio negli anni 2021 e 2022;
15. le Parti intendono realizzare attraverso la valorizzazione delle rispettive professionalità, una lettura multidisciplinare del territorio al fine di contribuire alla pubblica valorizzazione attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze e l'eventuale sviluppo di nuove progettualità per la tutela e la gestione;

16. con la presente Convenzione le Parti vogliono estendere lo studio dell'attuale assetto del territorio attraverso un'analisi diacronica, che evidenzi le modalità di uso, gestione e percezione delle risorse idriche naturali, con riferimento a Roma e all'area suburbana ed in particolare al territorio dell'agro romano e del bacino del fiume Almone;
17. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
18. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
19. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
20. le suddette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e sua valorizzazione;
21. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra ISPRA, Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma Tre e il Parco Regionale dell'Appia Antica per

- lo studio del paesaggio storico nel peculiare, complesso e variegato rapporto diacronico tra l'idrografia, l'ambiente naturale e le forme di antropizzazione.
- l'indagine della città come attore di cambiamento territoriale ed in particolare nelle forme di intervento umano per regimare e/o conservare le acque.

- l'esame della mancata gestione delle acque all'interno dell'espansione urbana del secondo dopoguerra e l'individuazione di nuove prospettive sostenibili.

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Si prevede lo studio dell'attuale assetto del territorio attraverso un'analisi diacronica, che evidenzia le modalità di uso, gestione e percezione delle risorse idriche naturali, con riferimento a Roma e all'area suburbana ed in particolare al territorio dell'agro romano e del bacino del fiume Almone. Per svolgere lo studio, l'analisi e la ricostruzione dei paesaggi storici, si seguiranno le linee guida metodologiche dell'Archeologia dei Paesaggi.

Ci si propone di raggiungere gli obiettivi in particolare attraverso:

- l'acquisizione di documenti di archivio storico-cartografici finalizzata alla ricostruzione storica del territorio in oggetto;
- la selezione di particolari aree rappresentative da esaminare in dettaglio
- la conduzione di rilievi tecnici di natura ambientale, geologica, archeologica e architettonica su contesti ambientali e diverse tipologie di manufatti.
- La costituzione di piattaforme di condivisione dei dati raccolti, di archivi documentali e bibliografici, anche nella forma di banca dati.

È contemplata la divulgazione e la eventuale pubblicazione dei risultati delle ricerche condotte sinergicamente, nonché dei momenti di confronto periodici sullo stato delle attività. Altresì è prevista l'organizzazione di specifiche giornate di studio interdisciplinari in merito alla gestione del territorio in prospettiva diacronica.

È previsto lo svolgimento di seminari di formazione e informazione, rivolto agli studenti del DSU, in collaborazione con Tecnologi e Ricercatori dell'ISPRA, con il possibile coinvolgimento di personale del Parco, i quali potranno svolgere anche attività didattica di supporto agli studenti per lo svolgimento di tesi, tirocini inerenti alla tematica del progetto oggetto di questa convenzione.

Sono previste anche attività didattico-divulgative e ricerche partecipate sul territorio, rivolte alla collettività, nell'ambito di eventi programmati in collaborazione con il Parco.

Le parti condividono preventivamente le attività annuali o pluriennali e valutano al termine di ogni anno i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi della convenzione.

ART. 4

(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

ART. 5

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata di tre anni, ferma restando la possibilità di proroga, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle Parti.

ART. 6

(Costi)

La presente convenzione è a titolo gratuito.

Ciascuna parte sosterrà le spese per l'esecuzione delle attività di propria competenza.

ART. 7

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione ISPRA è l'Arch. Antonio Colapietro

Il Responsabile di Convenzione per l'Università di "Roma Tre" è la Prof.ssa Emeri Farinetti

I Responsabili di Convenzione per l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica sono la Dott.ssa Caterina Rossetti e il Dott. Fabrizio Piccari

ART. 8

(Compiti delle Parti)

Il DSU dell'Università di Roma Tre, il Parco e l'ISPRA si impegnano, attraverso i responsabili della Convenzione, a mettere a disposizione del comune scopo le specifiche competenze e conoscenze:

- il DSU mette a disposizione le conoscenze acquisite sul territorio e le competenze in merito a ricerche interdisciplinari all'interno di contesti in cui sia forte l'interazione uomo-ambiente. Organizza laboratori didattici e tirocini pratico formativi inerenti le tematiche oggetto della convenzione.

Organizza per le parti di competenza scientifica attività didattico-divulgative e di ricerca partecipata, convegni e giornate di studio sulle tematiche oggetto della convenzione. Altresì per i convegni e le giornate di studio fornisce supporto tecnico organizzativo.

- l'ISPRA mette a disposizione le conoscenze sia sullo sviluppo antropico del territorio come sullo sviluppo urbanistico/architettonico e sia sugli aspetti idrogeologici, geologici e di regimazione delle acque.

Elabora i dati geologici acquisiti sul campo e da fonti bibliografiche.

Attraverso i Tecnologi e i Ricercatori potrà fornire al DSU la formazione, per gli argomenti in convenzione, nelle attività dei laboratori didattici e nei Tirocini formativi e altresì effettuare lezioni specifiche sugli argomenti.

Organizza per le parti di competenza scientifica attività didattico-divulgative e/o ricerche partecipate, convegni e giornate di studio sulle tematiche oggetto della convenzione.

Altresì per i convegni e le giornate di studio fornisce supporto tecnico organizzativo.

- il Parco organizza e rendere possibili i sopralluoghi e le attività sul campo nella propria sede, condotte in collaborazione con il personale ISPRA e DSU.

Organizza per le parti di competenza scientifica attività didattico-divulgative e di ricerca partecipata, convegni e giornate di studio sulle tematiche oggetto della convenzione.

Altresì per i convegni e le giornate di studio fornisce supporto tecnico organizzativo.

Attraverso proprio personale potrà collaborare, per competenza in merito agli argomenti in convenzione, alle attività dei laboratori didattici e dei Tirocini formativi del DSU.

Inoltre, l'ISPRA, il DSU e il Parco si impegnano a rendere disponibili i dati a propria disposizione in forma cartacea o digitale.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente atto.

ART. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 11

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 12

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle parti e alla presente Convenzione.

ART. 13

(Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 14

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE - Direzione Regionale del Lazio.

ART. 15

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48;

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

il Dipartimento di Studi dell'Università di "Roma Tre", via Ostiense 234, 00146 Roma;

PEC: studiumanistici@ateneo.uniroma3.it

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, via Appia Antica, 42;

PEC: parcoappiaantica@regione.lazio.legalmail.it

ART. 16

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

ART. 17

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica
Il Direttore
Dott.ssa Alma Rossi



L'Università di "Roma Tre" – Dipartimento di Studi Umanistici
Il Direttore
Prof. Manfredi Merluzzi



ISPRA
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Lettieri

Firmato digitalmente da: Maria Lettieri
Data: 18/04/2023 12:08:42